



## COMUNE DI CASTEGGIO (PROVINCIA DI PAVIA)

### Ordinanza n. 27 del 11/04/2026

**OGGETTO:** chiusura viabilistica di via Roma.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4- POLIZIA LOCALE

##### **Polizia Locale**

Tel. 0383/82363 -- Cell. 335/6932003 - 338/2242992 -- Fax. 0383/82823

**Considerata** la necessità di modificare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	CAESAR CAFE'	Protocollo	130/26E	Data	08/04/2026
Località	Via Roma (da int. via Migliora ad int. via Max Basil)				
Periodo di validità	da Sabato 11 Aprile 2026 sino al 31 Ottobre 2026 (giornate del Venerdì – Sabato e Domenica)				
Orario di validità	Giornate del Venerdì e Sabato: dalle h. 19.30 alle h. 00.30 Domenica: dalle h. 17.00 alle h. 24.00				
Motivo	estensione occupazione dehor				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra.

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Vista** la richiesta presentata dall'esercizio pubblico denominato "CAESAR CAFE'" con sede in Via Roma n° 42, tesa a richiedere la chiusura della strada nelle serate di Venerdì, Sabato e Domenica per permettere l'ampliamento dell'occupazione suolo pubblico per svolgere la relativa attività di somministrazione di alimenti e bevande.

**Preso atto** che l'esercente che effettuerà l'occupazione di spazi in via Roma dovrà soddisfare i criteri di sicurezza ed i protocolli per le misure sanitarie da adottarsi.

#### ORDINA

1. Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, l'inibizione al transito veicolare nonché la creazione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma, nel tratto

compreso tra l'intersezione della stessa con via Max Basil e via Migliora, dal giorno **11 Aprile 2026** sino al giorno **31 Ottobre 2026**, nelle giornate del Venerdì e Sabato dalle h. 19.30 alle h. 00.30 e nelle giornate della Domenica, dalle h. 17.00 alle ore 24.00. Nell'ambito degli orari di cui sopra dovrà avvenire la rimozione di ogni tipo di ingombro, della segnaletica stradale posizionata e degli strumenti anti-intrusione impiegati, per consentire al pubblico esercizio richiedente, sito in via Roma n° 42, l'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico già in essere come dehor per svolgere la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Vengono concessi ulteriori mq 20 oltre il dehor già in essere.
3. Si dispone il posizionamento di idonea segnaletica mobile nel rispetto del vigente C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di definire la viabilità disposta al punto precedente.
4. Dovrà essere assicurato il normale transito veicolare dei residenti in loco e quello pedonale in sicurezza.
5. Alla riapertura della viabilità ordinaria dovranno essere presi tutti gli accorgimenti per garantire la pubblica e privata incolumità.
6. L'apposizione della segnaletica stradale, prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, è da effettuarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dei soggetti richiedenti l'occupazione che dovranno altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento e di rimuoverla alla sua decadenza.
7. In via Roma, nel corso delle serate indicate, dovrà essere garantito, in ogni circostanza di tempo, l'accesso ed il transito agevole di mezzi di polizia e dei mezzi di soccorso. Gli accessi all'area pedonalizzata interessata dall'occupazione in argomento dovranno essere presidiati da personale dell'organizzazione o da soggetti dalla stessa delegati e delimitati con strutture o veicoli con effetto anti intrusione.
8. Lo svolgimento dell'occupazione in argomento è subordinato al rispetto delle disposizioni emesse dalla Prefettura di Pavia in tema di salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone con atto di cui al prot. n° 0023194 del 20/06/2017 nonché la nota successiva del 21/08/2017 (prot. 0031787 del 21/08/2017). Si rammenta la direttiva del Ministero dell'Interno (n° 11001/110 (10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. Del 28/07/2017) riguardante i modelli organizzativi da adottare per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni. Vanno inoltre considerate: la comunicazione della Questura di Pavia di cui al prot. PVPQ00/2020/09593/GAB.22 del 28/04/2022 ed infine la comunicazione di richiamo della Prefettura del 24/03/2023 di cui al prot.18293 pervenuta in data 27/03/2023 protocollata al n° 4791.
9. Eventuali spettacoli musicali, al momento non previsti e non autorizzati, dovranno essere comunicati e dovranno rispettare, salvo concessione di deroghe da parte dell'Amministrazione, i limiti indicati dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 21/02/2008 inviato in copia alla ASL (ora ATS) ed all'ARPA territorialmente competenti.
10. La presente ordinanza deve considerarsi sospesa qualora, nelle giornate sopra indicate, vengano organizzate manifestazioni, che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non possano coincidere con l'occupazione e la relativa interruzione viabilistica di cui ai punti precedenti.
11. Il Comune di Casteggio, qualora fosse fornitore della segnaletica stradale mobile occorrente, si riserva la possibilità di richiedere un eventuale risarcimento nel caso di danneggiamento della stessa e gli organizzatori delle manifestazioni o un loro soggetto delegato in forma scritta, che ricevono la cartellonistica (piantane e transenne) in comodato d'uso gratuito, vengono individuati come unici soggetti responsabili in caso di danni prodotti a terzi derivanti dalla movimentazione o dallo stazionamento della cartellonistica in argomento o da fatti inerenti lo svolgimento della manifestazione – spettacoli musicali sopra indicati. A tutela di soggetti terzi o dell'ente comunale tali eventuali danni dovranno essere garantiti mediante stipula di apposita polizza assicurativa.
12. Il presente atto andrà a decadere qualora l'Amministrazione del Comune di Casteggio ravvisasse situazioni, attualmente non preventivabili, che ne definiscano l'immediata revoca.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge ed in caso di inibizione totale del transito veicolare mediante consegna alle locali: Stazione Carabinieri e Sezione Croce Rossa Italiana.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60

giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni calcolati a partire dai medesimi termini sopra indicati, al Capo dello Stato.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla sede degli Uffici di Polizia Locale, Casteggio 09/04/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MERLO DR. RICCARDO

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005